



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**Città Metropolitana di Messina**

Registro

N. 355

22-12-2023

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: Presa d'atto schema di transazione diretta a definire la controversia di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Messina del 22.09.2023 conclusiva del giudizio iscritto n° 546/20 RGA.**

L'anno duemilaventitrè il giorno VEINOVVE del mese di dicembre  
Con inizio alle ore 16:20, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig.ra MARCHELLO Carmelita

nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
<b>MARCHELLO Carmelita</b>	Sindaco	X	
<b>FIORE Salvatore Vittorio</b>	Vice-Sindaco		X
<b>INTERDONATO Armando</b>	Assessore	X	
<b>PANTANO Salvatore</b>	Assessore		X
<b>DI BELLA Gianluca Antonino</b>	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Carmelo PINO

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

## AREA AMMINISTRATIVA

Prop. n. 361

del 22-12-2023

OGGETTO: "Presenza d'atto schema di transazione diretta a definire la controversia di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Messina del 22.09.2023 conclusiva del giudizio iscritto n° 546/20 RGA.

### RELAZIONE

#### PREMESSO:

**CHE** con sentenza n. 280 dell'01.06.2020 del Tribunale di Patti, questo Comune è stato condannato al risarcimento nei confronti del Sig. Galvagno Sebastiano per i danni subiti per effetto della illegittima occupazione dei terreni, di cui era nudo proprietario e sui quali il Comune di San Piero Patti aveva costruito delle strade, per un importo complessivo di €. 321.806,61 comprensivo di rivalutazione e interessi;

**CHE** all'importo così determinato è stato sottratto l'importo di €. 30.915,10 ingiunto con decreto n. 142/2010 e poi precettato da questo Comune, pertanto la somma definitivamente liquidata in sentenza ammonta ad €. 290.891,15, oltre interessi legali maturandi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;

**CHE** il Comune è stato, altresì, condannato al pagamento delle spese da distrarsi in favore dell'avv.to Barbera Franco;

**CHE** questo Comune ha proposto appello avverso la succitata sentenza, innanzi alla Corte d'Appello di Messina, formulando anche la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 280/2020;

**CHE** la Corte d'Appello di Messina in data 12.02.2021, in ordine all'istanza di inibitoria, con propria Ordinanza, ha parzialmente accolto la domanda del Comune limitando l'esecutività della succitata Sentenza n.280/2020, sino alla concorrenza di complessivi €. 100.000,00, somma comprensiva di accessori e spese, sospendendola per la restante parte;

**CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.07.2021 si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad €. 100.000,00, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del tuel, in esecuzione dell'ordinanza del 12.02.2021 della Corte d'Appello di Messina a parziale esecuzione della Sentenza n. 280/2020;

**CHE** la superiore somma di €. 100.000,00 è stata corrisposta dalla Prof.ssa ROMEO Adriana cessionaria del credito del dott. Galvagno Sebastiano, giusto atto notarile del 11.02.2017 notificato a questo Ente in data 17.02.2017 ed assunto al protocollo con il n. 2028;

**CHE** la Corte d'Appello di Messina si è definitivamente pronunciata con sentenza del 22.09.2023, a conclusione della causa iscritta al n. 546/2020 RGA, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello, ha condannato il Comune di San Piero Patti al pagamento in favore di Galvagno Sebastiano dell'importo di € 84.622,00 oltre rivalutazione ed interessi da cui detrarre la somma di 26.096,68 maggiorata da interessi legali; ha rigettato, per il resto l'appello e ha dichiarato parzialmente compensate le spese del doppio grado di giudizio e ha condannato il Comune di San Piero Patti delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 15.141,67 comprensivi di spese generali IVA e cpa, per il primo grado, e in €.10.933,56, distraendoli in favore del procuratore dell'appellato per il secondo grado,

## RILEVATO

che dai conteggi effettuati sulla base della predetta sentenza della Corte d'Appello di Messina risulta un credito a favore della controparte per € 10.344,91 ed un debito della controparte verso il Comune di San Piero Patti di € 3.071,74 e quindi a saldo risulta un credito a favore della controparte per € 7.273,17;

che al fine di addivenire ad una immediata definizione, si è provveduto a trasmettere con nota prot. 15812 del 15.12.2023, al legale del dott. Galvagno la quantificazione dettagliata delle somme, proponendo una ipotesi di accordo transattivo con reciproche rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione della sentenza;

PRESO ATTO che, dopo una serie di interlocuzioni con la controparte, si è registrata la comune volontà di addivenire ad un accordo transattivo che consenta la definizione bonaria della controversia in oggetto;

PRESO ATTO che, all'esito delle predette interlocuzioni, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 15840 del 18.12.2023, il dott. Galvagno Sebastiano, la cessionaria del Credito prof. Romeo Adriana e il legale di parte avv.to Franco Barbera hanno accettato la proposta dell'Ente di addivenire alla definizione bonaria della controversia a fronte di una ipotesi transattiva che contempla il pagamento della somma di € 2.212,50 in luogo della anzidetta somma di € 7.273,17;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di atto di transazione che è allegato al presente atto deliberativo sub A) a costituirne parte integrante e sostanziale ed accertato che lo stesso risulta essere economicamente vantaggioso per questa Amministrazione, in quanto tale soluzione consente di definire bonariamente la controversia relativa alla sentenza del 22.09.2023 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, con una riduzione dell'importo complessivo dovuto dal Comune di San Piero Patti rispetto al predetto provvedimento;

VISTO l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTA la delibera della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 130/2012, la quale evidenzia che "la fattispecie degli accordi transattivi non è ricompresa testualmente nel novero delle tipologie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L. Più precisamente, essa non appare riconducibile né alla lett. a) (che parla testualmente di "sentenze esecutive"), né alla lett. e), sia per la natura eccezionale delle previsioni dell'art. 194, che non ammettono un'interpretazione estensiva delle ipotesi ivi previste, sia soprattutto per l'impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione.

Mentre, infatti, i debiti derivanti da sentenze esecutive sono riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva, in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa, al contrario gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Con la conseguenza che, con riferimento agli accordi transattivi, l'Ente può e anzi deve attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi";

VISTA, altresì, la delibera della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, n. 406/2011, con la quale la predetta Sezione, con riferimento alla possibilità di transigere la lite oggetto di sentenza esecutiva, anche non ancora passata in giudicato, ha:

- di fatto, ribadito (implicitamente) il carattere alternativo delle transazioni rispetto ai riconoscimenti di debito fuori bilancio, anche per gli oneri derivanti da "sentenze esecutive" non ancora passate in giudicato;
- giuridicamente, però, ha dato evidenza alla funzione "politico-amministrativo" e di controllo del riconoscimento di debito, intestando al Consiglio comunale la competenza alla transazione, nell'ovvia - seppur implicita - considerazione che in tale sede il Consiglio stesso non potrà non espletare le competenze (funzionali) proprie sul riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, prima della transazione e per la sua concreta stipula;

RITENUTO, per le ragioni precedentemente esposte in premessa:

- di dover prendere atto dello schema di transazione diretto alla definizione bonaria della controversia relativa alla sentenza del 22.09.2023 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, con una riduzione dell'importo complessivo dovuto dal Comune di San Piero Patti rispetto al predetto provvedimento e la reciproca rinuncia ad ogni forma di impugnazione;
- di far proprio il medesimo schema di transazione e di demandarne al Consiglio comunale l'approvazione, previa acquisizione del parere da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 6), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI ;

- il D.LGS. n. 267/2000
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

## **PROPONE**

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto dello schema di transazione diretto alla definizione bonaria della controversia relativa alla sentenza del 22.09.2023 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, che prevede il pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.212,50, con una riduzione dell'importo complessivo dovuto dal Comune di San Piero Patti rispetto al predetto provvedimento e la reciproca rinuncia ad ogni forma di impugnazione, il quale è allegato al presente atto deliberativo sub A) e, con una riduzione dell'importo complessivo dovuto;

3. di fare proprio il predetto schema di transazione, che si allega al presente atto deliberativo sub A) a costituirne parte integrante e sostanziale, formulando proposta al Consiglio Comunale di procedere all'approvazione del medesimo schema di transazione e previa acquisizione del parere da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 6), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. di dare atto che lo schema di transazione in oggetto risulta essere economicamente vantaggioso per questa Amministrazione, in quanto tale soluzione consente il pagamento della somma di € **2.212,50** in luogo della anzidetta somma dovuta in base alla sentenza di €. **7.273,17**, con rinuncia ad ogni forma di impugnazione, con conseguente risparmio di spesa;
5. di dichiarare, con separata e successiva votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la necessità di espletare i successivi adempimenti nel corrente esercizio finanziario.

Il Responsabile dell'area Amministrativa

Dott. Carmelo PINO



Il Sindaco

Carmelita Marchello





CHE la superiore somma di €. 100.000,00 è stata corrisposta della Prof.ssa ROMEO Adriana cessionaria del credito del dott. Galvagno Sebastiano, giusto atto notarile del 11.02.2017 notificato a questo Ente in data 17.02.2017 ed assunto al protocollo con il n. 2028;

CHE la Corte d'Appello di Messina si è definitivamente pronunciata con sentenza del 22.09.2023, a conclusione della causa iscritta al n. 546/2020 RGA, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello, ha condannato il Comune di San Piero Patti al pagamento in favore di Galvagno Sebastiano dell'importo di € 84.622,00 oltre rivalutazione ed interessi da cui detrarre la somma di 26.096,68 maggiorata da interessi legali; ha rigettato, per il resto l'appello e ha dichiarato parzialmente compensate le spese del doppio grado di giudizio e ha condannato il Comune di San Piero Patti delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 15.141,67 comprensivi di spese generali IVA e cpa, per il primo grado, e in €.10.933,56, distraendoli in favore del procuratore dell'appellato per il secondo grado,

#### RILEVATO

che dai conteggi effettuati sulla base della predetta sentenza della Corte d'Appello di Messina risulta un credito a favore della controparte per € 10.344,91 ed un debito della controparte verso il Comune di San Piero Patti di € 3.071,74 e quindi a saldo risulta un credito a favore della controparte per €. 7.273,17;

che al fine di addivenire ad una immediata definizione si è provveduto a trasmettere, con nota prot. 15812 del 15.12.2023, al legale del dott. Galvagno la quantificazione dettagliata delle somme, proponendo una ipotesi di accordo transattivo con reciproca rinuncia a qualsiasi forma di impugnazione della sentenza;

PRESO ATTO che, dopo una serie di interlocuzioni con la controparte, si è registrata la comune volontà di addivenire ad un accordo transattivo che consenta la definizione bonaria della controversia in oggetto;

PRESO ATTO che, all'esito delle predette interlocuzioni, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 15840 del 18.12.2023, il dott. Galvagno Sebastiano, la cessionaria del Credito prof, Romeo Adriana e il legale di parte avv.to Franco Barbera hanno accettato la proposta dell'Ente di addivenire alla definizione bonaria della controversia a fronte di una ipotesi transattiva che contempla il pagamento della somma di €. 2.212,50 in luogo della anzidetta somma di €. 7.273,17

**Tanto premesso e ritenuto, tra le parti, come sopra identificate e rappresentate, si addivene alla sottoscrizione della presente scrittura privata, redatta in duplice originale, regolata dai seguenti patti e condizioni.**

#### Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 -

Le parti, come sopra identificate e rappresentate, stabiliscono di quantificare, per le finalità di definizione transattiva della controversia relativa alla Sentenza della Corte d'Appello di Messina del 22.09.2023 conclusiva del giudizio iscritto n° 546/20 RGA, il debito complessivo del Comune di San Piero Patti nei confronti della controparte nell'importo di Euro €. 2.212,50 (Euro duemiladuecentododici/50) onnicomprensivi, in luogo della anzidetta somma di €. 7.273,17 risultante dalla sentenza.

Il Procuratore avv. Barbera Franco, rinuncia al privilegio di antistatario e autorizza il Comune di San Piero Patti a corrispondere, alla cessionaria del credito signora Romeo Adriana, la somma pattuita di € 2.212,50, riservandosi di regolare separatamente i propri rapporti con i signori Galvagno

Sebastiano e Romeo Adriana e senza avere piu' nulla a pretendere da questo Comune per la suddetta controversia.

Art. 3

Il Comune di San Piero Patti, a fronte della decurtazione dell'importo dovuto rispetto a quanto disposto dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina del 22.09.2023 conclusiva del giudizio iscritto n° 546/20 RGA, a tacitazione di ogni pretesa, comunque, connessa o consequenziale alla controversia in oggetto, si impegna e si obbliga a pagare alla cessionaria del credito del Sig. Galvagno Sebastiano, sig.ra Romeo Adriana entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo, la somma onnicomprensiva di Euro 2.212,50 (Euro duemiladuecentododici/50) ad integrale e definitiva soddisfazione di ogni pretesa scaturente dalla Sentenza della Corte d'Appello di Messina del 22.09.2023 conclusiva del giudizio iscritto n° 546/20 RGA e rinuncia ad ogni forma di impugnazione della sentenza in oggetto.

Art. 4

Il ritardato ovvero l'omesso pagamento della somma concordata, da parte del Comune di San Piero Patti nei termini pattuiti, comporterà la caducazione del presente accordo transattivo.

Art. 5

Le parti reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione della sentenza in questione e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per la suddetta controversia.

Art. 6

Le parti dichiarano e riconoscono che quanto contenuto nel presente atto corrisponde esattamente alla loro volontà e, pertanto, la sottoscrivono in segno di accettazione.

San Piero Patti, li

**Per il Comune di San Piero Patti**

Il responsabile dell'Area Amministrativa pro tempore

**Per la parte**

Avv.to Franco Barbera

Sebastiano Galvagno

Adriana Romeo

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la **REGOLARITÀ TECNICA** – esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Data 22-12-2023

Il Responsabile dell'area Amministrativa

Dott. Carmelo PINO

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiarava: che in relazione all'impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne **LA REGOLARITÀ CONTABILE** – esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Data 22-12-2023  
ragioneria

Il Responsabile dell'area

Dott. Carmelo PINO

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

### ATTESTA

Che la complessiva spesa di E ..... trova copertura finanziaria alla MISSIONE .....  
PROGRAMMA.....TITOLO.....  
CAPITOLO .....del bilancio 2023 ( Imp. Prov. n. \_\_\_\_\_)

Data

Il responsabile dell'Area Ragioneria

Dott. Carmelo PINO

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;  
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

### LA GIUNTA MUNICIPALE


Stante l'urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma


L'Assessore Anziano



Il Sindaco



Il Segretario Comunale



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 22-12-2023

E fino al

L'Addetto  
DI Dio Giovanni

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:  
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno 22-12-2023

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. Carmelo PINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 22-12-2023

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 22-12-2023

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li



Il Segretario Comunale  
Dott. Carmelo PINO

